



Lodi, 30/03/2022

Al Dirigente della Direzione Organizzativa 3
Ing. Giovanni Ligi
SEDE

OGGETTO
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI PIAZZA MATTEOTTI. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO.

CUP E11B21007510004 CIG 9163071565

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ED AVVIO PROCEDURA A CONTRARRE

RELAZIONE DEL R.U.P.

PREMESSA

Il sottoscritto, geom. Gaetano Italia, dipendente in servizio presso la Direzione Organizzativa 3 e Responsabile unico del procedimento in oggetto in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dichiara:

1. che il progetto definitivo esecutivo di cui trattasi è stato oggetto di verifica e validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. che sono state individuate, tra gli operatori economici accreditati sul portale ARIA/Sintel, n. 5 operatori economici nel rispetto dei principi di parità e rotazione tra le Imprese;
3. che per le Imprese individuate si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva,
4. che si è provveduto ad acquisire CIG e CUP come riportati in epigrafe;/
5. il rispetto delle norme in materia di contratti pubblici;
6. il rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
7. la disponibilità finanziaria al cap. 2729/48 del bilancio 2022, come segue:

Imp.	Euro
1569/2022	2.410,72
1570/2022	7.612,80
1571/2022	369.976,48

8. l'insussistenza dei conflitti d'interesse rispetto alle Imprese selezionate.

Per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, l'entrata in vigore del decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) del D.Lgs. n. 50/2016 ha determinato una problematica interpretativa nel combinato disposto dell'art. 36, comma 2 e dell'art. 95, comma 4, lettera a), aprendo la strada a due tesi:

- a. la prima la quale ritiene che il criterio dell'offerta di prezzo sia possibile solo in caso di procedure aperte;



- b. la seconda la quale ammette il ricorso del criterio del prezzo più basso anche nel caso di procedure negoziate, almeno per importi contenuti entro il limite di € 1.000.000,00.

In tale fase di indeterminazione della norma e nelle more di aggiornamento delle pertinenti Linee Guida ANAC n. 2, parzialmente superate dalle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017, il sottoscritto ritiene di poter condividere la tesi di cui alla precedente lettera b. in quanto:

- I. la norma può essere interpretata anche nel senso che segue: «a) *fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d)*, [fermo restando l'obbligo di procedure ordinarie per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e quindi, *a contrariis*, ferma restando la possibilità di procedure negoziate per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro] *per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie* [obbligatoriamente se di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, facoltativamente se di importo inferiore a 1.000.000 di euro, come previsto dal citato articolo 36], *sulla base del progetto esecutivo*;».
- II. Ovvero, in altri termini, con le modifiche introdotte nell'articolo 95, comma 4, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso può essere utilizzato per lavori sino a € 2.000.000 con la precisazione che per importi a partire da € 1.000.000 devono essere utilizzate le procedure ordinarie senza alcuna possibilità di ricorrere alla procedura negoziata.
- III. Inoltre lo stesso Codice dei contratti prevede esplicitamente, all'art. 36, comma 7, che: *“L'ANAC con proprie linee guida...stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo...Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.”* Ne deriva che se si propendesse per la tesi che il Codice vieti l'offerta di solo prezzo nelle procedure negoziate, non si comprenderebbe la motivazione per la quale allora il Legislatore, nel delegare ad ANAC le Linee guida sugli affidamenti con procedura negoziata, abbia previsto espressamente la *“...facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale..”, ovvero di una fattispecie connessa esclusivamente al criterio dell'offerta del solo (minor) prezzo e notoriamente incompatibile con il criterio dell'offerta secondo il rapporto qualità/prezzo.*

Per le considerazioni sopra esposte la procedura negoziata in epigrafe verrà svolta con il criterio del prezzo più basso (art. 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici).

Il R.U.P.
Geom. Gaetano Italia